

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI CAGLIARI

PRIMA SEZIONE

riunita con l'intervento dei Signori:

LENER ALESSANDRO Presidente e Relatore

ZUDDAS BRUNO Giudice

FRENDA FRANCESCO Giudice

ha emesso la seguente

ORDINANZA

- sull'Istanza di Sospensione priva di appello depositata il OMISSIS, ricevuta OMISSIS relativa al R.G. Appelli n. OMISSIS

- avverso la sentenza n. OMISSIS

emessa dalla Commissione Tributaria OMISSIS

contro: OMISSIS

proposto dai ricorrenti:

OMISSIS

Via (...)

difeso da:

OMISSIS

Via (...) OMISSIS

difeso da:

OMISSIS

via (...) OMISSIS Atti impugnati:

Avviso di accertamento n. (...) Iva - Altro 2003

Ha pronunciato la seguente

Ordinanza

Nel procedimento RGA OMISSIS

FATTO E DIRITTO

Vista la domanda di sospensione della esecuzione della sentenza di questa Commissione n. OMISSIS del OMISSIS contro la quale è stato proposto rituale ricorso in Cassazione;

visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ufficio resistente;

visti gli atti e documenti depositati con l'istanza di sospensione;

udite nell'udienza in Camera di Consiglio le parti interessate;

viste le sentenze della Corte di Cassazione (n. 2485 del 24.4.2012) e della Corte Costituzionale (n. 109 del 26.4.2012), che hanno ritenuto ammissibile il ricorso ex art. 373 c.p.c. diretto ad ottenere la sospensione della esecuzione delle sentenze tributarie di appello qualora sussistano i requisiti del "fumus boni iuris" e del "periculum in mora";

ritenuto che nel caso in esame sussistono entrambi i requisiti: quanto al primo basta osservare che le sentenze prodotte del GUP presso il Tribunale penale di OMISSIS del 15.7.2010 e del 24.11.2011 hanno statuito l'insussistenza degli addebiti di false fatturazioni che sono alla base degli accertamenti tributari contestati, per cui i fatti addebitati alla (...) potrebbero essere diversamente valutati anche in sede tributaria;

quanto al secondo va condivisa la preoccupazione della contribuente circa il grave danno che potrebbe investire la sua attività economica ove fosse tenuta a versare gli ingenti importi dovuti con l'esecuzione della sentenza contro la quale è stato presentato ricorso in Cassazione sia per l'oggettiva difficoltà, stante il perdurare della crisi finanziaria in cui versa il Paese, di ottenere crediti dal sistema bancario che di sperare in una sollecita restituzione di quanto dovesse essere ritenuto non dovuto in caso di riforma della sentenza impugnata;

ritenuto, pertanto, che la richiesta di sospensione merita accoglimento, ai sensi degli artt. 49 D.Lgs. n. 546/92 e 373 c.p.p.

P.Q.M.

Accoglie l'istanza di sospensione della esecuzione della sentenza n. OMISSIS del OMISSIS fino alla decisione del ricorso in Cassazione.

Si comunichi a causa della Segreteria alle parti interessate.

Così deciso in Cagliari il 18 aprile 2013.

Depositata in Segreteria il 22 aprile 2013.